Titolo

Dichiarazioni lesive – divieto – art. 23 CGS - reato di diffamazione – non è totalmente assimilabile - valenza più intensa nell'ordinamento sportivo - diritto di critica – canoni della continenza e correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti – rispetto – necessità

Descrizione

Il divieto di dichiarazioni lesive di cui all'art. 23 del CGS non è assimilabile, sic et simpliciter, al reato di diffamazione di cui all'art. 595 c.p., in quanto i canoni della continenza, pertinenza e veridicità del fatto cui il giudizio critico si riferisce, i quali valgono a tracciare, nell'ordinamento generale, il confine di liceità della critica, assumono una valenza molto più intensa nell'ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri comportamentali che le fonti dell'ordinamento sportivo prescrivono in capo agli associati e, primi tra questi, a quei soggetti che, rappresentando le associazioni e le società sportive, ne costituiscono istituzionalmente l'immagine e la voce nei rapporti esterni e, nell'ambito di questi, con gli organi di informazione (CFA, SS.UU., n. 88/2022-2023). In concreto, nell'ordinamento federale costituisce presupposto necessario per il legittimo esercizio del diritto di critica, la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti, da intendersi nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro altrui; al fine di configurare la scriminante del diritto di critica, è necessario quindi che non sia travalicato il limite della forma nella comunicazione della notizia e che, soprattutto, si eviti di trascendere in espressioni inutilmente disonorevoli e dispregiative o esageratamente aggressive verso la persona oggetto di critica, perché questa non può mai ledere la integrità del soggetto. Ne consegue che non possono essere qualificate come continenti le espressioni che si connotino per una carica di intrinseca offensività e aggressività o che siano appunto volte a ledere la dignità e l'onorabilità del destinatario (cfr. ancora CFA, SS.UU. n. 18/2021-2022).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 106/CFA/2024-2025/B

Presidente

Torsello

Relatore

Anastasi

Riferimenti normativi

art. 23 CGS; art. 595 CP

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0106 CFA del 21 maggio 2025 (PFI/Sig. Giuliano Lilli - A.S.D. Valfabbrica 1916)